

Ampliamento di edifici in aree portuali, il parere dell'ADE sulla non imponibilità ad IVA

26 Marzo 2020

I lavori di ampliamento e manutenzione di edifici siti in aree portuali non sono imponibili ad IVA solo se le prestazioni effettuate sono svolte nell'ambito del porto e riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti o il movimento di beni o mezzi di trasporto.

Questo è quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la **Risposta n 95 del 25 marzo 2020** all'interpello di una società a prevalente partecipazione pubblica che svolge l'attività di gestione dei servizi autoportuali e, avendo acquistato la proprietà di alcuni terreni e capannoni in ambito portuale, intende effettuare lavori di ampliamento e manutenzione degli edifici esistenti.

Il quesito verte sulla possibilità di applicare il regime di non imponibilità IVA ex articolo 9, comma 1, n. 6), del DPR 633/1972 (cd. Decreto IVA) alle prestazioni di servizi di ampliamento e manutenzione degli edifici esistenti, al loro miglioramento, e alla manutenzione dei relativi piazzali.

A tal riguardo l'Agenzia delle Entrate precisa che l'articolo 9, comma 1, numero 6), del Decreto IVA riconosce il regime di non imponibilità ad IVA ai "servizi prestati nei porti (...) **che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti** ovvero il **movimento di beni o mezzi di trasporto** (...)".

Si tratta, dunque, precisa l'Amministrazione finanziaria, di un regime subordinato al ricorrere di due condizioni:

- le prestazioni devono essere svolte nell'ambito del porto
- le prestazioni devono riflettere direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto.

La sussistenza di tali condizioni va valutata, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate alla luce di due norme di interpretazione autentica richiamate nella Risposta n.95, ovvero:

- l'art. 13, del DL n. 90/1990^[1] ai sensi del quale tra i servizi prestati nei porti che

riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti o il movimento di beni o mezzi di trasporto, si intendono compresi anche “quelli di **rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti**, pur se tali opere vengono dislocate, all’interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente (...)”.

- l’art.1, co. 992, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), ai sensi della quale “ (...) la **realizzazione in porti già esistenti di opere previste dal piano regolatore portuale e nelle relative varianti** ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali **attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi**”.

In definitiva la non imponibilità ad IVA delle prestazioni di servizi relative all’ampliamento e alla manutenzione degli edifici esistenti, al loro miglioramento, e alla manutenzione dei relativi piazzali, è ammessa solo al ricorrere delle due condizioni suddette.

[\[1\]](#) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 165 /1990.

39161-Risposta n.95 del 25 marzo 2020.pdf [Apri](#)